

dello spuntar del giorno, sia vietato di mandar fuori Persone, Robe, o Mercanzie di sorte alcuna; e questa è Legge inalterabile che non ammette modificazione.

Li Priori obbligheranno li Bastazzi a nettar, dopo portata via la Roba, o Mercanzia, le Tezze, e le Piazze da ogn'imbroglia, e immondizia, e se li Bastazzi recressero, partecipi al Tribunale, e mancando Porte, o Finestre, faccia lo stesso per li dovuti compensi da farsi dalli Padroni delle Mercanzie.

Affinchè li Lazzeretti non servino di Magazzino a Particolari, o Mercanti, terminata che sia la Contumacia, si accorda soli giorni otto di tempo ad estrar le Mercanzie, Robe, e Tramessi, dopo i quali correrà loro l'aggravio di venti Soldi al giorno per Collo applicati a disposizione del Tribunale; E se abbisognasse di Luogo per altre Mercanzie, in tal caso debbano estrarle dentro quel più ristretto termine sarà loro dal Tribunale assegnato, e mancando, saranno fatte tradur a loro spese nella Dogana, e per le spese della condotta tratteranno li Priori nel Lazzeretto tanto delle Mercanzie stesse, quanto supplisca alla Spesa che li sarà indicata.

Faranno che li Bastazzi assistino anche a far l'estrazione delle Mercanzie, ed Effetti, perchè i Lazzeretti più prontamente si liberino.